

Saverio Masuelli

Regole per l'interpretazione nel diritto romano e nella tradizione romanistica

I. Generalità e regole per l'interpretazione in presenza di «chiarezza»

I. GENERALITÀ: 1. Oggetto e caratteristiche del lavoro — II. 'REGULA' O «REGOLA»: 2. *Regula*: nozioni provenienti dalla cultura romana; il testo di Paolo in D. 50.17.1 1: problemi e definizioni — 3. Nozioni provenienti dalla cultura medioevale e moderna — 4. «Regola» — III. REGOLE PER L'INTERPRETAZIONE IN PRESENZA DI «CHIAREZZA»: 5. Cultura retorica. Cicerone — 6. Cultura retorica. Quintiliano — 7. Cultura filosofica: Boezio — 8. Cultura giuridica, epoca classica: Ulpiano; Paolo — 9. Epoca tardoantica (e giustiniana) — 10. Epoca medioevale: Accursio; Viviano — 11. Epoca moderna: Cravetta e suoi «successori»; il brocardo '*in claris non fit interpretatio*'.

I

Generalità

1. Oggetto e caratteristiche del lavoro

L'oggetto della presente indagine è rappresentato da un complesso di regole precipuamente indirizzate a disciplinare l'attività interpretativa.

Si tratta di proposizioni prescrittive¹ la cui elaborazione se prende senz'altro le mosse dall'antica retorica greca e poi romana, massimamente di età tardo repubblicana, trova terreno fecondissimo all'interno della riflessione dei *prudentes* e successivamente, nell'esperienza giuridica medioevale e moderna, nel pensiero dei Glossatori, dei Pratici e dei *Doctores* delle Ruote ecclesiastiche e dei «grandi Tribunali» di metà e fine Settecento.

Caratteristica del presente lavoro è quella di presentarsi in costante aggancio con le basi teoriche dell'attività interpretativa al fine di un più adeguato intendimento del significato originario delle proposizioni di volta in volta esaminate, significato che non di rado è mutato anche considerevolmente nell'avvicinarsi delle esperienze storiche².

¹) Rileviamo che il segno «regola» appare genericamente designare proprio una «proposizione prescrittiva» (così, tra gli altri, N. ABBAGNANO, *Dizionario di filosofia*, Torino, 1961, 506-508, il quale richiama tale ultima nozione; nozione che, peraltro, al suo interno comprende le più ristrette nozioni di «norma», «legge» — in senso filosofico — e «massima», anch'essa nel senso filosofico di «proposizione prescrittiva in forma abbreviata»; di recente, si vedano L. LANTELLA, R. CATERINA, *Se X allora Y, I: l'universo della regola*, Torino, 2009, p. 2-12).

²) Anche in connessione con il quadro delle fonti di produzione normativa caratteristico di una certa epoca storica. Proprio da tale quadro risulta, infatti, spesso possibile risalire, come è noto, alla «mentalità» dominante in una determinata (fase di) esperienza giuridica; si considerino, a tal proposito, gli incisivi rilievi di F. GALLO, *Rifondazione della scienza giuridica premessa primaria per la formazione del diritto europeo*, in «Fondamenti del diritto europeo. Atti

Dopo una riflessione sul concetto di regola, precipuamente all'interno della cultura retorica e giuridica romana, le varie «proposizioni prescrittive» sono proposte, nella presente trattazione, in raggruppamenti per aree tematiche; ciascuna area tematica corrisponde alle situazioni comunicative, rispettivamente consistenti nella «chiarezza» e nella «oscurità», nelle quali normalmente si imbatte l'attività interpretativa; all'interno di tali aree tematiche le varie proposizioni sono presentate in raggruppamenti, formati sulla base dell'area culturale di provenienza (secondo la scansione: cultura retorica, cultura filosofica, cultura giuridica), caratterizzati, al loro interno, da quadri diacronici coerenti.

II

‘Regula’ e «regola»

2. Regula: nozioni provenienti dalla cultura romana; il testo di Paolo in D. 50.17.1 1: problemi e definizioni

Dobbiamo, innanzi tutto, dar conto del fatto che, in analogia a quanto è possibile cogliere presso la cultura greca³, la cultura romana ha privilegiato, almeno fino agli inizi del secondo secolo d.C., la nozione di *regula*, che di quest'ultima enfatizza la funzione (meramente) descrittiva⁴ a scapito di

del Convegno (Ferrara, 27 febbraio 2004)», Torino, 2005, p. 33-34 (estr.), il quale, ponendo attenzione al mutamento indotto sul quadro delle fonti di produzione del diritto dalla strutturazione verticistica caratteristica dell'assetto costituzionale dell'età del Dominato e giustiniana, getta senz'altro luce sul diverso significato, rispetto a quello che aveva nella riflessione classica del concetto (e di conseguenza della diversa funzione) di *regula iuris* nell'ambiente culturale giustiniano: «Giustiniano», osserva lo studioso torinese «fu consapevole del concorso dell'elaborazione dottrinale nella produzione del diritto. Egli infatti ordinò, come si è detto, a lato della compilazione delle *leges*, quella dei *iura*, rendendo così legge la scienza giuridica. Con la sussunzione dei *iura* nelle *leges* e la riserva della loro modifica dell'imperatore, egli perseguì la definitiva estromissione dei giuristi dalla produzione del diritto. Nel suo disegno l'imperatore doveva essere, oltre che l'unico creatore interprete del diritto, l'unico giurista creativo. I professori di diritto dovevano limitarsi a trasmettere (nelle intenzioni alla lettera) i contenuti normativi e concettuali ricevuti nella compilazione e all'occorrenza modificati da altre opere. Non si può dire che, per quanto attiene all'indicata estromissione, il proposito giustiniano non abbia avuto successo. Tale successo è in parte dovuto a un equivoco. Giustiniano aveva stabilito, nel suo sistema, l'equiparazione tra diritto e legge. Peraltro le *leges* inglobavano, come si è mostrato, l'elaborazione dottrinale. L'equiparazione indicata è stata ripresa nella fase a noi vicina e non ancora superata del movimento codificatorio, ma con l'assunzione del segno legge nel diverso senso (che esso aveva già avuto anteriormente a Giustiniano) circoscritto all'aspetto normativo, con esclusione degli apporti dottrinali. La riduzione del diritto alla legge ha quindi significato riduzione dello stesso alle norme». Il concetto romano di *regula* (e specificamente *regula iuris*) è stato approfondito specialmente da B. SCHMIDLIN, *Die römischen Rechtsregeln*, Köln-Wien, 1970, da T. HORAK, *Rationes Decidendi. Entscheidungsbegründungen bei den älteren römischen Juristen bis Laevo*, Aalen, 1969, e da D. NÖRR, *Spruchregel und Generalisierung*, in *Historiae iuris antiquae*, II, Goldbach, 2003, p. 775-847.

³) Il riferimento è al concetto di κανών; oltre a ciò che, sia pure (in ragione della *sedes materiae*) occasionalmente, rileveremo nel corso della trattazione, anticipiamo le osservazioni di D. NÖRR, *Spruchregel und Generalisierung*, in *Historiae iuris antiquae*, II, Goldbach, 2003, specie p. 785-788, per il quale «In der Einzahl gebraucht bedeutet *kanon* – wie il kriterion – das Erkennntskriterium, wobei sowohl der Unterschied von Wahrheit und Falsch, als auch der Unterschied von Recht und Unrecht, Gut und Bösen in Betracht kommt. In dieser Bedeutung taucht es etwa in der epikureischen und in der stoischen Philosophie auf. (...). Als solche Erkenntniskriterien werden in der epikureischen Philosophie etwa die Prolepseis, die Wahrnehmungen und die von ihnen erzeugten allgemeinen Vorstellungen, in der stoischen Philosophie die katelepsis, die einem wirklichen Objekt entstammen, bewert als solche besahnten Vorstellungen angesehen»: lo studioso rileva giustamente come tale concetto di ‘*canon*’ fosse presente a Cicerone allorché, in *Brut.* 152-153, impiega il segno ‘*regula*’ per esprimere ‘*qua vera et falsa indicaretur*’. Di recente, su questi aspetti, si veda V. GIUFFRÈ, ‘*Regulae iuris*’. *Prospettive ed approfondimenti*, in «*Regulae iuris. Ipotesi di lavoro tra storia e teoria del diritto*», Napoli, 2016, p. 5-20.

⁴) A tal proposito, si veda D. NÖRR, *Spruchregel und Generalisierung*, cit., p. 775-847, il quale dà atto che il concetto romano di «regola» (*regula*) deve fare i conti con il concetto di ‘*lex*’ («norma») e (soprattutto) di ‘*definitio*’; lo studioso, in definitiva, riconosce che la *regula* romana partecipa di una natura molteplice; natura che si colloca ora sul versante strettamente normativo, ora sul versante meramente descrittivo. Nel pensiero filosofico e teologico me-

quella nozione che viceversa enfatizza la funzione prescrittiva e che progressivamente acquisirà una posizione dominante nella tradizione lessicografica delle epoche successive.

E' verosimile, ed è stato sostenuto con dovizia di argomenti, in particolare, su intuizioni già di Peter Stein, da un insigne studioso tedesco, Bruno Schmidlin⁵, che l'affiancamento delle due nozioni di 'regula' sia avvenuto a seguito della ricezione, da parte dei grammatici romani del primo scorcio del primo secolo d.C., del concetto greco di 'canón', concetto senz'altro elaborato dagli antichi scrittori di grammatica e «trasportato», per così dire, a Roma da precettori e maestri di lingua greca, verosimilmente già nell'ultimo scorcio dell'età repubblicana.

In effetti, né Plauto⁶ né Terenzio⁷ né Varrone⁸ impiegano il segno 'regula'; il medesimo segno non è nemmeno considerato nel lemmario di Festo (e, ove pure non si ritenga che tale lacuna sia dovuta alla perdita dei relativi quaternioni, il segno in parola non doveva essere contemplato nemmeno dall'archetipo festino di Verrio Flacco)⁹.

Cicerone è verosimilmente tra i primi scrittori ad impiegare nella lingua latina, pur senza fornirne alcuna definizione, il regno 'regula'¹⁰; il fatto è che i pochi impieghi ciceroniani¹¹ non lasciano per nulla trasparire l'idea della proposizione prescrittiva, evocando semmai l'assai più generico concetto di «riferimento»¹².

Una preziosa testimonianza (che parrebbe rimandare a un periodo anteriore al supposto contatto con la nozione greca di 'canón') dell'antica nozione di 'regula' affiora in un famoso testo del giurista Paolo (ma l'archetipo sembrerebbe più antico, posto che si tratta di un testo escerpito dal commentario paolino a Plautio e dal momento che, ancora, l'autore del testo richiama una opinione

dievale emerge, poi, con evidenza il rapporto tra il concetto di 'regula' e quello di 'lex' (e ciò anche grazie alla rielaborazione di alcuni testi della grande giurisprudenza severiana, fra i quali il notissimo D. 1.3.1. di Papiniano, che identifica la *lex*, a sua volta appoggiandosi alla concezione aristoniana, come tramandata in Gell., *noct. Att.* 20.10.2, del *iussum populi – aut plebis – nel commune praeceptum*); Alessandro di Hales, sulle orme di San Tommaso d'Aquino, riconosce che la *lex* è soprattutto *regula*; la coincidenza tra *lex* e *regula* appare definitivamente accolta, come del resto è noto, da Hobbes, da Pufendorf, da Montesquieu e da Rousseau.

⁵) Cfr. B. SCHMIDLIN, *Die römischen Rechtsregeln*, cit., specie p. 3-18, con ampia bibliografia, e P. STEIN, *Regulae iuris*, Edinburg, 1966, p. 55-57. Osserva lo Schmidlin (*op. cit.*, p. 20) che «Der Gebrauch des Wortes *regula* im Sinne einzelner Regeln scheint sich in der Grammatik entwickelt zu haben. Mindestens seit Apollonius Dyscolus nennt man die Flexionsregeln, deren es viele gibt, κανόνες; Die römischen Grammatiker übersetzen sie mit *regulae*. Doch kommt dieser Sprachgebrauch, wie Stein nachweist, nur zögernd auf. Varro wählt das Wort *praecepta*, wenn er allgemein von Regeln spricht und *analogiae, similitudines* und *declarationes*, wenn er im besonderen die grammatischen Regeln meint» (sulle orme di K. BARWICK, *Remmius Palaemon und die römische «ars grammatica»*, in *Philologus, suppl.* 15, pt. 2, 1922, p. 167 ss., e di STEIN, *Regulae iuris*, cit., p. 56).

⁶) Cfr. G. LODGE, *Lexicon Plautinum*, Hildesheim, 1971.

⁷) Cfr. P. MC GLYNN, *Lexicon Terentianum*, VI, Glasgow, 1967.

⁸) E' proprio SCHMIDLIN, *Die Römischen Rechtsregeln*, cit., p. 20 a ricordarci che Varrone (nel *de linguae latinae* e nel *de re rustica*) «wählt das Wort *praecepta*, wenn er allgemein von Regeln spricht (...)».

⁹) Sulla tradizione del testo festino e sulle fonti a cui l'autore avrebbe attinto, si veda F. BONA, *Opusculum festinum*, Pavia, 1982, specie p. 1-8.

¹⁰) Cfr. H. MERGUET, *Handlexicon zu Cicero*, Hildesheim, 1962, p. 619. Prima di Varrone il segno 'regula' non appare rintracciabile (cfr. A. CORBINO, *Caso diritto e regula*, in «Regulae iuris», cit., p. 35).

¹¹) Cfr. Cic., *de opt. gen. or.* 23 – '(...) quorum ego orationes si ita expressero, erit *regula*, ad quam eorum dirigatur orazione, qui Attice volent dicere' – e *Brut.* 152, dove si parla di una *regula* 'qua vera et falsa indicaretur'. Si tratta verosimilmente di impieghi, per la lingua greca, segnalati già da STEPHANUS, *Thesaurus graecae linguae*, V, Graz, 1954, c. 941, in *Aristot., eth. Nic.* 3.6, e *Demosth., de cor.* 324. 27.

¹²) Nella letteratura romana non constano «definizioni» di 'regula' nei termini di proposizione prescrittiva; indizi a suffragio della tesi di Schmidlin riproposta nel testo, tesi secondo cui la cultura romana avrebbe recepito l'idea di 'regula' tramite la «ricezione» del concetto di 'canón', sia pure con una certa «concorrenza» con il segno, 'praeceptum', di conio squisitamente retorico, affiorano (timidamente) in pochi passaggi dell'*Institutio oratoria* di Quintiliano. Si tratta, specialmente di *inst. or.* 1.7.1, dove l'autore parla di una 'regula loquendi' nel senso di «norma dell'eloquio» (cfr. anche, R. FARANDA *L'Istituzione oratoria di M. Fabio Quintiliano*, II, Torino, 1971, p.157): 'Nunc, quoniam diximus, quae sit loquendi regula, dicendum, quae scribentibus custodienda, quod Graeci ὁρθογραφία vocant, nos recte scribendi scientia nominemus ...'; il concetto di regola dell'eloquio ('regula loquendi') torna ancora in *inst. or.* 9.4.4, dove l'autore osserva come gli uomini primitivi non avessero nozione di eloquenza: 'Neque enim locuti sunt ad hanc regulam et diligentiam primi nomine, nec proboemii preparare, docere expositione, argumentis probare, adfectibus commovere scierunt'.

del giurista Sabino)¹³, un testo che i commissari giustinianeî hanno significativamente collocato in esordio al titolo diciassettesimo (rubricato, come è ben noto, 'de diversis regulis iuris antiqui') del libro cinquantesimo dei *Digesta*. Afferma, dunque, Paolo, in D. 50.17.1 (16 ad Plaut):

Regula est, quae rem quae est breviter enarrat. non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat. per regulam igitur brevis rerum narratio traditur et, ait Sabinus, quasi causae coniectio est, quae sumul cum in aliquo vitiata est, perdit officium suum.

Il testo riportato è stato più volte esplorato dagli studiosi, ma, forse, nella prospettiva unidirezionale data dalla ricerca di indizi riflettenti il *modus procedendi*¹⁴ degli antichi giuristi; in altri termini si è creduto, senz'altro a buon diritto, che il testo paolino appena riferito rappresenti una sorta di balconata che, appoggiata al gigantesco e quasi divorante edificio giustiniano, consenta di affacciarsi su quella che doveva essere la mentalità giuridica delle epoche precedenti ed, in particolare, dell'epoca classica.

Quel che ci sembra è che non si possa prescindere dal fatto che quel testo, nella sua collocazione all'interno del Digesto giustiniano¹⁵, può veicolare suggestioni in parte differenti (sia quantitativamente che qualitativamente) da quelle che verosimilmente il medesimo produceva nella collocazione originaria e al tempo in cui fu redatto.

La ricostruzione paligenetica del Lenel d'altronde ci mostra il testo in esame, nella sua verosimile collocazione precompilatoria, in chiusa al sedicesimo libro *ad Plautium* di Paolo, altrettanto verosimilmente dedicato alla (piuttosto circoscritta) materia delle manomissioni (*de manumissionibus*)¹⁶.

Fatte codeste premesse, possiamo comunque ricavare dal frammento in esame quanto segue: nel testo sono presenti ben tre proposizioni oggi qualificabili come definizioni di *regula*: la prima, in apertura, afferma che 'regula est rem quae est breviter enarrat'¹⁷; la seconda, in parte ricalcata sulla prima, afferma: 'per regulam igitur rerum brevis narratio traditur'; la terza definizione, infine, che risalirebbe al

¹³ Si dovrebbe pertanto affermare con cautela che i *libri regularum* prodotti nella letteratura giuridica a partire da Nerazio consistessero in raccolte di regole, nel senso odierno di queste ultime; che, peraltro, il segno 'regula' non fosse tra quelli preferiti dagli antichi giuristi è opinione abbastanza diffusa; cfr. STEIN, *Regulae iuris*, cit., p. 79, il quale osserva (oltre al rilievo sulla introduzione del termine in parola nell'uso giuridico, introduzione dovuta a La-beone) come «the term *regula* had not been much favoured by the jurists. Apart from the reference to Sabinus and, by implication, Plautius in D. 50.17.1 and Celsus' discussion of the *regula catoniana*, there is no actual evidence of its use in legal writings before Neratius. (...) *Regulae* themselves are dogmatic statements defining precisely the limits of a variety of legal institutions». Appare, anche alla luce dei rilievi che seguono nel testo, piuttosto azzardato ipotizzare in Plautio l'uso stesso di 'regula'.

¹⁴ L'attenzione, come è noto, è stata portata soprattutto sulla «metaregola» contenuta nella parte mediana del testo, secondo cui 'non ex regula ius sumatur sed ex iure quod est regula fiat'. Non possiamo comunque affrontare in questa sede gli aspetti della vastissima problematica accennata. Basti, a tal proposito, il rinvio alle concezioni, ormai «classiche» di M. LAURIA, *Ius. Visioni romane e moderne*³, Napoli, 1967, il quale, pur non prendendo in esplicita considerazione il nostro frammento, sottolinea come, nella cultura romana, una vera e propria concezione unitaria di *ius* come *summa ratio naturae congruens* emerga in Cicerone (cfr. soprattutto *rep.* 3.22.33 – in Lact., *inst. div.* 6.8.6-9 –, *fin.* 3.21, *de nat. deor.* 3.18.45, *leg.* 1.6.18, *part. orat.* 37.130, in congiunzione con *Auct. ad Haerenn., rhet.* 2.13.19, Cic., *Tusc. disp.* 1.13.30 e *off.* 1.7.22); egli avrebbe mutuato tale concezione dalla riflessione filosofica stoica (in particolare di Zenone di Cizio, nel ricordo di Diogene Laerzio, e di Crisippo). Si tratta, come è ben noto, di quella formulazione nella quale la letteratura romanistica ha visto rispecchiata integralmente l'antica «visione» del *ius* come sistema complesso (anche se, a volte, con riferimento alla nostra *regula* è stata forse un po' troppo accentuata la visuale di un «sistema casistica», visuale che non pare immediatamente affiorare dal testo).

¹⁵ Il testo, stranamente, parrebbe quasi del tutto incorrotto: cfr. «Index interpolationum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur», Weimar, 1929-1935, III, c. 591. Diciamo quasi del tutto incorrotto (pur segnalando, ma limitatamente alla rubrica del titolo XVII, le puntuali cautele di F. PRINGSHEIM, *Beryt und Bologna*, in «Festschrift Otto Lenel», Leipzig, s.d. (ma 1921), il quale perverso estende la sua indagine agli usi del segno 'regula' negli scritti superstiti dell'antica giurisprudenza classica, sia pure dietro lo schermo della compilazione giustiniana).

¹⁶ Cfr. anche O. LENEL, *Paltingenesia iuris civilis*, I, Leipzig, 1889, c. 1173 n. 1228; il testo del commentario paolino non è invece richiamato nella ricostruzione dei testi attribuiti a Plautio (cfr. ancora LENEL, *Paltingenesia*, cit., II, c. 14).

¹⁷ Gli editori (cfr. TH. MOMMSEN, P. KRÜGER, *Corpus iuris civilis*, I, Dublin-Zürich, rist. 1968, p. 920) hanno addirittura isolato la *regula* con un segno di punto (ma il manoscritto originale della *littera Fiorentina*, come è normale, consentirebbe anche ipotesi differenti; cfr. A. CORBINO, A. SANTALUCIA, *Iustiniani Augusti Pandectarum Codex Florentinus*, II, Firenze, 1988, f. 469 r).

giurista Sabino (*ut ait Sabinus* dice il testo di Paolo), fa coincidere la *regula* con una sorta (*quasi*) di *causae coniectio*.

E' ben noto che tutte e tre le «definizioni» (a prescindere da un loro, più o meno verosimile, aggancio ad un determinato giurista)¹⁸ riprendono formulazioni definitorie presenti nell'antica riflessione retorica.

Ma si tratta di formulazioni definitorie non pensate per il concetto di *regula*. Si tratta di formulazioni pensate per il concetto (retorico) di *definitio*.

Pensiamo, ad esempio, a *De oratore*, 1.189 – nel quale Cicerone afferma che *(...) est enim definitio rerum earum, quae sunt eius rei propriae, quam definire volumus, brevis et circumscripta quaedam explicatio* –, o ancora ad *Orator* 116 – *(...) si quidam est definitio oratio, quae quid sit ed de quo agitur ostendit quam brevissime* –, ovvero all'*Auctor ad Herennium* 4.35 – secondo cui *definitio est, quae rei alicuius proprias amplectitur potestates breviter et absolute* –, o infine a Quintiliano, il quale nell'*Institutio* (*inst. or.* 7.3.2) espone il concetto di *definitio*: *(...) Finitio igitur est rei propositae propria et lucida et breviter comprehensa verbis enunciatio*¹⁹.

Tali formulazioni sarebbero state reimpiegate dalla letteratura giuridica, sembrerebbe, come abbia sopra accennato, per la prima volta, proprio per illustrare il concetto di *regula*; concetto che, in ogni caso, non doveva essere molto distante da quello letterario di *definitio*. Il raffronto fra alcuni testi retorici in proposito e le prime due «definizioni» paoline, che stiamo esaminando, sembrerebbe inequivocabilmente dimostrare una sorta di sostituzione, effettuata in seno alla riflessione dei *prudentes* (verosimilmente nell'epoca del primo Principato, stante anche il cennato riferimento al giurista Sabino), nel linguaggio giuridico, del segno *regula* al segno *definitio*, con tutte le implicazioni da ciò derivanti sul piano della elaborazione concettuale.

Quanto alla terza «definizione», contenuta nel testo di Paolo, quella che risalirebbe al giurista Sabino e secondo cui, in definitiva, la *regula* potrebbe essere indicata come una sorta di *causae coniectio*, potrebbe pensarsi ad un riferimento, in funzione esplicativa, ad un concetto più vicino alla cultura giuridica, quello appunto di *causae coniectio*. A tal proposito, è possibile, come è stato segnalato in letteratura²⁰, che Paolo abbia soltanto inteso affermare che le caratteristiche del concetto di *regula* sarebbero state agevolmente rintracciabili in quello di *causae coniectio*, nel senso di quest'ultima tramandata (e si spiegherebbe in tal modo anche il richiamo a Sabino, una cui opera, secondo una opinione piuttosto consolidata, dovrebbe costituire l'archetipo del manuale gaiano) da Gaio (*Iust.*, 4.15) come attività svolta dalle parti, innanzi al *iudex privatus* del processo formulare, consistente in un *breviter ei (scil. iudici) et quasi per indicem rem esponere; quae dicebatur causae collectio (coniectio), quasi causae suae in breve coactio*.

Come è palese, anche in quest'ultima «definizione», il giurista si muove all'interno dell'aspetto nozionale di *regula* caratterizzato dalla funzione descrittiva.

3. Nozioni provenienti dalla cultura medioevale e moderna

Con la rielaborazione operata dal pensiero dei Glossatori, dei Commentatori, dei Culti e dei Pratici ed infine dei grandi pensatori dell'Illuminismo giuridico si assiste a un duplice fenomeno.

¹⁸ In effetti, ad eccezione della terza definizione (attribuita dall'autore del nostro testo a Sabino), anche le due rimanenti appaiono quantomeno ricollegabili ad una formulazione in sede giuridica: il testo afferma, con specifico riferimento alla seconda definizione, che *igitur ... traditur*; l'impiego del segno *traditur* potrebbe, anche nello specifico, evocare una originaria elaborazione del concetto di *regula* in contesti di una certamente non coeva, all'autore, riflessione giurisprudenziale.

¹⁹ I testi richiamati si trovano anche in SCHMIDLIN, *Rechtsregeln*, cit., p. 14.

²⁰ Cfr. specialmente SCHMIDLIN, *op. cit.*, 12, per il quale appunto «Im ursprünglichen Text mag er hingegen eine eigene Bedeutung gehabt haben. Beziehen wir diese Wendung nämlich auf den anschließenden Vergleich des Sabinus zwischen *regula* und *causae coniectio*, so gewinnt er einen ganz anderen Sinn. *Brevis rerum enarratio* erimert fast wörtlich an die Umschreibung der *causae coniectio* bei Gaius und Pseudo-Asconius (...); Ps. Asc., 26, *comperendinatio: ... quo cum esset ventum, antequam causa ageretur, quasi per indicem rem exponebant: quod ipsum dicebatur causae coniectio, quasi causae suae in breve coactio*».

Da un lato venne enfatizzato, verosimilmente anche sotto l'influsso della dottrina cristiana, la nozione di 'regula' nel senso precipuo di proposizione linguistica funzionale a «governare» l'agire umano (e pertanto di proposizione prescrittiva)²¹, d'altro lato trovò una specifica attenzione la caratteristica, di cui pervero non constano esplicitazioni nella cultura romana (almeno in riferimento al segno *regula*, diversamente, come è noto dovendo affermarsi per il segno 'lex')²², consistente nella suscettibilità della *regula* medesima ed essere applicata ad una generalità di situazioni (*c.d. principia generalia*).

4. «Regola»

Dobbiamo dar conto che nella cultura odierna, «regola» (e gli altri segni della medesima famiglia, «Regel», «Régle», «Rule»)²³ indica una proposizione condizionale che si presenta nella forma «se x allora y» o appare ad essa riconducibile se tale forma non ha.

In tal proposizione, a seconda che essa si limiti ad enunciare qualcosa pertinente all'«essere» di una determinata entità o comportamento ossia, per dirla kelsenianamente, al «sein», ovvero enunci qualcosa pertinente al «dover essere» cioè al «sollen», in relazione a una determinata entità o comportamento²⁴, è riconosciuta rispettivamente una funzione (meramente) descrittiva oppure una funzione (più propriamente) prescrittiva²⁵.

I due accennati aspetti funzionali – per quanto, anche da parte della letteratura storiografica, siano presentati in maniera «autonoma», nel senso cioè che tali indagini, come pure abbiamo visto in precedenza, non consentono di scorgere alcun rapporto tra i medesimi – possono essere nondimeno legittimamente presentati in maniera tale da potersi ritenere sussistente sia una nozione di regola nel senso di proposizione (meramente) descrittiva sia una nozione di regola nel senso di proposizione prescrittiva.

A tale ultima nozione faremo riferimento nel corso della trattazione.

²¹ Cfr. ancora STEIN, *op. cit.*, p. 131-132, il quale, tra l'altro, osserva come «The glossators did not limit the term *regula* to propositions described as *regular* in the texts, or to those contained in the title *de regulis*, or to those in maxim form (the latter were sometimes called *notabilia*). The standard example that things belonging to no one become the property of their occupant (from 1.2, 1, 12) shows that they considered that any brief rule of law which was found in the texts could be a *regula*».

²² Ricordiamo, infatti, la celebre definizione papiniana di 'lex' in D. 1.3.1 (Pap. 1 *def.*): '*Lex est commune praeceptum, virorum prudentium consultum, delictorum quae sponte vel ignorantia contrahentur coercitio, communis rei publicae sponsio*'.

²³ Il greco κανών, secondo STEPHANUS, *Thesaurus graecae linguae*, V, cit., c. 941 sarebbe da collegare, tramite la radice etimologica κάνα, con il 'calamon miton', una sorta di rigo, da annoverarsi (cfr. Aristoph., *Thes.* 822, e Poll., *on.* 7.36) «*inter instrumenta textoria*». Nella lingua greca poi il segno *canon* risulterebbe impiegato preferibilmente nel senso di precetto per attività di natura squisitamente intellettuale (o anche giuridica); il segno *techné* sarebbe invece preferibilmente impiegato nel senso di precetto per attività materiali o intellettuali considerate non di rango elevato (si pensi alle *rhetorikàí technai*).

²⁴ Così ad esempio, anche N. ZINGARELLI, *Dizionario illustrato della lingua italiana*, II, Bologna, 1988, p. 2569.

²⁵ Come è noto, H. Kelsen, *Reine Rechtslehre*, Wien, 1960, si spinge più avanti nell'analisi, sostenendo che una certa entità, intanto esiste in quanto si pone nel modo in cui deve esistere; scrive il filosofo (*op. cit.*, p. 14-15) che il dualismo fra essere e dover essere («Sollen») «non significa però che essere e dover essere stiano fianco a fianco senza alcun rapporto. Si dice che un essere può corrispondere ad un dover essere («Sollen»), cioè che qualcosa può essere così come deve essere; e si dice che il dover essere («Sollen») è «diretto» ad un essere, che qualche cosa deve «essere». L'espressione «un essere corrisponde ad un dover essere (*Sollen*)» non è del tutto corretta; non è infatti l'essere che corrisponde al dover essere, bensì il «qualcosa» (che nell'altro caso «deve essere») e che in senso figurato può essere indicato come contenuto dell'essere o come contenuto del dover essere. Ciò si può anche esprimere dicendo che un certo qualcosa, in particolare un certo comportamento, può essere caratterizzato dall'essere oppure dal dover essere. Nella frasi «la porta viene chiusa» e «la porta deve essere chiusa», il «chiudere la porta» viene espresso una volta come essere ed un'altra come «dover essere». Per un'analisi del segno «rule» da parte della dottrina semantica si veda specialmente R. CARNAP, *Introduction to Semantics and Formalisation of Logic*, Cambridge (Mass.) IV, 1968, p. 118-119

II

Regole per l'interpretazione in presenza di «chiarezza»

5. Cultura retorica. Cicerone

Sono da segnalare le seguenti due regole provenienti dalla letteratura retorica: Cicerone, *de inventione*, 2.44.127 (ed. Hubbell):

cum et scriptum aperte sit et adversarius omnia confiteatur, tum iudici legi parere, non interpretari legem oportere;

Quintiliano, *Institutio oratoria*, 8.3.62 (ed. Radermacher):

Non enim satis efficit neque, ut debet, plene dominatur oratio si usque ad aures valet, atque ea sibi iudex, de quibus conosci, narrari, credit, non exprimi et oculis et mentis ostendi.

Cominciano, dunque, con Cicerone (*de inv.* 2.43.235-44,127):

(43). Ergo is qui scriptum defendet his locis plerumque omnibus, maiore autem parte semper uti poterit: primum scriptoris collaudatione et loco communi, nihil eos qui iudicent nisi id quod scriptum <est>²⁶ spectare oportere; et hoc eo magis, si legitimum scriptum proferetur, ed est, aut lex ipsa aut aliquid ex lege; postea, quod vehementissimum est, facti aut intentionis adversarium cum ipso scripto contentione, quid scriptum sit, quid factum, quid iuratus iudex; quem locum multis modis variare oportebit, tum ipsum secum admirantem quidam contra dici possit, tum ad iudicis officium revertentem et ab eo quaerentem, quid praeterea audire aut exspectare debeat; tum ipsum adversarium quasi in testis loco producendo hoc est interrogandum utrum scriptum neget esse eo modo, an ab se contra factum esse aut contra contendit neget; utrum negare ausus sit, se dicere desitutum. Si neutrum neget et contra tamen dicat: nihil esse quo hominem impudentiorem quisquam se visurum arbitretur. In hoc ita commorari conveniet, quasi nihil praeterea dicendum sit et quasi contra dici possit, saepe id quod scriptum est recitando, saepe cum scripto factum adversarii confligendo atque interdum acriter ad iudicem ipsum revertendo. Quo in loco iudici demonstrandum est quid iuratus sit, quid sequi debeat: duabus decensis iudicem debitare oportere, si aut scriptum sit obscure aut neget aliquid adversarius; (44). cum et scriptum aperte sit et adversarius omnia confiteatur, tum iudici legi parere, non interpretari legem oportere. Hoc loco confirmato tum diluere ea quae contra dici potuerunt oportebit. Contra autem dicetur si aut prorsus aliud sensisse scriptor et scripsisse aliud demonstrabitur ut in illa de testamento qua posuimus controversia aut causa assumptiva inferitura quambrem scripto non potuerit aut non oportuerit obtemperari.

Nell'ampio passaggio del *de inventione* sopra riferito, emerge, a quanto risulta per la prima volta nella letteratura romana, la problematica dei rapporti tra l'attività che oggi è denominata interpretazione semantica e la situazione comunicativa che parimenti oggi è individuata come «chiarezza»²⁷.

Tale problematica è inserita da Cicerone, nel brano riferito, all'interno di un «classico» fra i vari temi affrontati dall'antica riflessione retorica: si tratta del celebre tema (un vero e proprio *tópos*)

²⁶ L'editore Hubbell propone l'espunzione dell' 'est' (forse ritenuto pedante e pertanto difficilmente originario).

²⁷ Gli aspetti concettuali che possono essere ricavati dalla lettura del testo riferito sono già stati affrontati dallo scrivente sia nell'articolo *In claris non fit interpretatio. Alle origini del brocardo*, in «RDR.», II, 2002, p. 401-424, sia in *Interpretazione, chiarezza e oscurità in diritto romano e nella tradizione romanistica*, II. *La chiarezza*, in «RDR.», IX, 2009, p. 1-3 (*estr.*). In questa sede insistiamo ancora sul fatto che, come pure è stato sostenuto da parte di autorevole letteratura teorica, non influisce sul piano della qualificazione come «semantica», relativamente all'attività interpretativa richiamata nel passaggio ciceroniano, il fatto che tale attività sia posta in essere (nel caso, al di sopra di un testo normativo pubblico) con finalità eminentemente pragmatica (come, per esempio, la decisione, da parte di un *iudex*, di una controversia) e non si ponga, pertanto, come fine a se stessa, ossia con l'unica funzione di pervenire al significato con cui è stato impiegato il segno.

concernente i rapporti tra *scriptum* e *sententia*; del problema, in altri termini, che deve affrontare l'interprete (che, nel caso proposto, è il giudice di una causa, si direbbe, pubblica) allorché si trovi in presenza di un testo (di un atto normativo pubblico, come è proprio nel caso considerato dall'Arpinate, ma anche di un atto privato) da cui emerge una divergenza tra il profilo attinente al tenore oggettivo del testo medesimo e il profilo attinente all'aspetto soggettivo, afferente all'atteggiamento volontaristico che ha presieduto l'autore del testo (il cosiddetto '*sensus scriptoris*')²⁸.

Cicerone, dunque, dopo avere incorniciato, secondo i canoni dell'insegnamento retorico, un modello di controversia la cui risoluzione dipende, tra l'altro, dalla interpretazione (semantica) di un atto normativo pubblico ('*scriptum legitimum*'), assegna ai difensori delle parti rispettivamente il ruolo di sostenitore dell'*interpretatio ex verbis (litteris)* e di sostenitore della contrapposta *interpretatio ex sententia (sensu)*.

Senza dilungarsi più di tanto, egli formula, dunque, quello che può essere solato come precetto retorico²⁹.

L'oratore afferma che il giudice (sembrerebbe, come abbiamo notato, all'interno di un processo pubblico)³⁰, allorché si trovi alla presenza di un testo caratterizzato da chiarezza ('*cum scriptum aperte sit*') e, in aggiunta (come sembrerebbe)³¹, la parte avversaria abbia ammesso quella attribuzione di significato al testo che già era stata indicata dall'altra parte ('*et adversarius omnia confiteatur*'), dovrà, come si dice oggi, stare alla legge stessa, al testo dell'atto normativo, non dovrà su di esso effettuare attività di interpretazione.

Possiamo, dunque, affermare che, nel passo riferito, Cicerone ha senz'altro formulato un precetto (retorico) che può essere percepito come inteso a «regolare» l'attività interpretativa del giudice (estensibile a qualsiasi altro interprete) allorché si trovi in presenza di un testo (pubblico ma anche privato) chiaro e (segnatamente in riferimento ad attività di natura giudiziaria) della cennata ammissione da parte dell'*adversarius*.

Ma è da dire che, inscritta negli intenti complessivi del *de inventione*, la *vis praeceptiva* della proposizione esaminata si attenua fortemente; il pensiero originario dello Scrittore difficilmente sarà stato nel senso di prescrivere alcunché ad un soggetto, il magistrato appunto, che, oltre tutto, non avrebbe dovuto essere il privato cittadino del processo formulare. Appare verosimile ritenere, perciò, che anche l'impiego dei segni '*oportere*' e '*debere*', all'interno del *praeceptum*, possa assumere, nel loro tenore originario, una coloritura assai più tenue di quella che può trasmettere una prima lettura del testo³².

²⁸) La letteratura sul tema, come è noto, è molto vasta ed affronta anche il delicato problema dei rapporti tra l'antico sapere retorico, di derivazione greca, e il pensiero giuridico romano. Ricordiamo soprattutto B. VONGLIS, *Sententia legis (Recherche sur l'interprétation de la loi dans la jurisprudence classique)*, Paris, 1967, *passim*, J. STROUX, *Summum ius summa iniuria*, in «Festschrift P. Speiser-Sarasin», Leipzig-Berlin, 1926, *passim*, G. GANDOLFI, *Studi sull'interpretazione degli atti negoziali in diritto romano*, Milano, 1966, specie p. 276-279, R. BARTHES, *L'ancienne rhétorique: aide mémoire*, Paris, 1985, trad. it. – *La retorica antica*⁶ –, Milano⁶, 1991, p. 59-60 e 74-85 (sui *loci*), G. KENNEDY, *The art of Rhetoric in the Roman World*, Princeton (N.Y.), 1972, *passim*, S.F. BONNER, *Roman Declamation in the Late Republic and Early Empire*, Liverpool-Berkeley-Los Angeles, 1949, *passim*, H. CAPLAN, *Ad C. Herennium De ratione dicendi*, Cambridge-London, 1954, *passim*, M.L. CLARKE, *Rhetoric at Rome: a historical survey*, London, 1953, *passim*, A.O. GWYNN, *Roman Education from Cicero to Quintilian*², New York, 1964, *passim*.

²⁹) Cfr. anche A. ROSTAGNI, *Storia della letteratura latina*, I, Torino, 1964, p. 586-597.

³⁰) Sembrerebbe trattarsi di un *iudicium publicum* anche in ragione dei termini tecnici impiegati per individuare i difensori delle parti ('*adversarius*'); lo stesso precetto, che «invita» il giudice a «stare alla legge» difficilmente sembra armonizzarsi con un processo privato, all'interno del quale non dovevano essere numerosi, specie in età repubblicana, i casi in cui la controversia fosse portata (anche) sulla interpretazione di atti normativi pubblici. Che però Cicerone potesse ritenere il *praeceptum* applicabile anche al caso della controversia fra privati sembrerebbe emergere dal rinvio, che l'oratore effettua in chiusa al § 44, ad una *controversia de testamento*, effettivamente trattata nei paragrafi precedenti.

³¹) Non è dimostrata, dagli studiosi del testo ciceroniano in esame, alcuna ipotesi di intervento insitico.

³²) Testo che, comunque, sembra aver giocato il suo ruolo nel processo originativo del brocardo '*in claris non fit interpretatio*' (sia pure per il tramite di D. 32.25.1 di Paolo, che esamineremo in seguito; cfr. ancora E. BÖCKING, *Pandekten*, Bonn, 1853, p. 322 nt. 10, che, forse caso unico fra i Pandettisti, affronta, a proposito del nostro passaggio ciceroniano, delicate questioni di natura semantica).

6. Cultura retorica. Quintiliano

E veniamo ora a Quintiliano (*Inst. or.* 8.3.62-65):

(62) Magna virtus res, de quibus loquimur, clare atque, ut cerni videatur, enuntiare. Non enim satis efficit neque, ut debet, plene dominatur oratio si usque ad aures valet, atque ea sibi iudex, de quibus conosci, narrari, credit, non exprimi et oculis et mentis ostendi. Sed quondam pluribus modis accidi solet, non equidem in omnis eam particulas secabo, quarum ambitiose a quibusdam numerus augetur, sed maxime necessarie attingam. Est igitur, unum genus, quo tota rerum imago quodam modo verbis dipingitur: consistit in digitos extemplo arrectus uterque, et cetera, quae nobis illam pugilum congrementium facies ita ostendunt, ut non clarior futura fuerit spectantibus. Plurimum in hoc genere sicut ceteris eminet Cicero. (63). An quisquam tam procul a concipiendis imaginibus rerum abest, ut non, cum illa in Verrem legit: 'Steti soleatus praetor populi Romani cum pallio purpureo tunicaque talari muliercula nissus in litore', non solum intueri videatur et locum et habitum, sed quaedam etiam ex his dicta non sunt, sibi ipse adstruat? (64) Ego certe mihi cernere video et vultum et oculos et deformes utriusque blanditias eorum, qui aderant, tacitam aversionem ac timidam verecundiam.

Diciamo subito che l'autore, nel fornire indicazioni (o, diremmo anche, raccomandazioni) all'aspirante oratore, tiene, in numerosi luoghi dell'opera sua³³, a sottolineare che la chiarezza occupa un ruolo di primo piano nella riflessione sul discorso.

Intorno a questa riflessione si impernia l'intento di fondo che muove il nostro scrittore a ribadire, anche nel passo riferito (e contenuto nella sede dell'*Institutio* dedicata agli «ornamenti»³⁴ del discorso) che l'oratore deve (arrivare) a possedere un eloquio il più chiaro e trasparente possibile ('*ut cerni videatur*').

Ma v'è di più: in questo passaggio Quintiliano evidenzia la relazione (la connessione) che sussiste tra chiarezza (come caratteristica afferente all'atto comunicativo consistente nel discorso oratorio) e capacità persuasiva (propria del discorso).

Lo scrittore aggiunge, a corollario di quanto aveva anticipato sulla importanza della chiarezza, che quest'ultima (riprendendo una riflessione già spesa), rappresenta un vero e proprio *genus* oratorio; un *genus* '*quo tota rerum imago quodam modo verbis dipingitur*', un *genus* nel quale, conclude il retore, come in altri *genera*, emerge Cicerone³⁵ (e Quintiliano chiude questo punto della trattazione, come suole nelle scuole di retorica dell'età imperiale, con un *exemplum* tratto dalle Verrine).

Il maestro di retorica, dunque, osserva³⁶, a proposito della sopraindicata relazione tra chiarezza e

³³ Si veda, sul punto, R. BARTHES, *La retorica antica*, cit., p. 57- 58 e 60.

³⁴ Con il termine «ornamento» ('*ornatus*') nel linguaggio tecnico-retorico, si indica(va) propriamente una espressione quantomeno più elaborata rispetto alle espressioni che sono impiegate nella comunicazione «ordinaria»; è illuminante, al riguardo, BARTHES, *op. cit.*, p. 99-100, per il quale «c'è una base nuda, un livello proprio, uno stato normale della comunicazione, a partire dal quale è possibile elaborare una espressione più complicata, ornata, dotata d'una distanza più o meno grande in rapporto al ruolo originario. Questo postulato è decisivo, in quanto sembra determinare, anche oggi, tutti i tentativi di rinviare la retorica: recuperare la retorica, fatalmente, è credere all'esistenza di uno scarto tra due stati di linguaggio; inversamente la condanna della retorica si fa sempre in nome d'un rifiuto della gerarchia dei linguaggi, tra i quali si ammette soltanto una «gerarchia fluttuante» e non fissa, fondata in natura».

³⁵ Si tratta di una *laudatio Ciceronis* tutt'altro che infrequente in Quintiliano; cfr., a questo proposito, C. MARCHESSI, *De Quintiliano Ciceronis laudatore*, in «Classici e Neolatini», VII, 1911, p. 262-272.

³⁶ Quintiliano in *inst. or.* 8, 22, 4 aveva già enunciato il precetto per cui la chiarezza avrebbe dovuto essere dote peculiare dell'oratore: '*Nobis prima sit virtus perspicuitas, propria verba, rectus ardo, non in longum dilata conclusio, ibi desit neque superfluat: ita sermo et dictis probabiliset planus imperitis erit. Haec eloquendi observatio: nam rerum perspicuitas quo modo praestanda sit, diximus in praeceptis narrationibus*'; il retore sembra indicare, altresì, quali possano essere gli elementi caratteristici della *perspicuitas*: *propria verba, rectus ardo, non in longum dilata conclusio* (secondo una massima che era già di Cicerone), *ibi* (scil. *sermo*) *desit neque superfluat*. Dobbiamo ancora osservare come l'impiego, segnatamente in Quintiliano (cfr. E. BONNELL, *Lexicon Quintilianum*, Hildesheim, 1962, p. 650-651, s.v. '*perspicuitas*') del vocabolo '*perspicuitas*' tenda anche ad evocare uno dei massimi gradi di chiarezza ossia la trasparenza (una associazione del segno

capacità persuasiva che, se il discorso (oratorio) arresta la propria efficacia alle orecchie dell'ascoltatore (*'usque ad aures valet'*), se al *index* (che, nel caso, sembra poter essere indifferentemente il *index* del processo privato o il *index* di un processo pubblico) non viene espressa la situazione, che egli è chiamato a conoscere, in modo così trasparente da non sembrare neppure, quello dell'oratore, un discorso difensivo ma una mera narrazione, se, insomma, al giudice non viene, per dire così, presentata quella medesima situazione come «preconfezionata», in modo tale così da «limitare» o «arginare» (a livello inconsapevole) l'attività diremmo *lato sensu* interpretativa³⁷ (effettuata dal giudice stesso, lascerebbe intendere lo Scrittore) allora il discorso dell'oratore (il prodotto comunicativo dell'oratore) non produce, come invece dovrebbe (*'ut debet'*, espressione sintomatica del precetto) un risultato sufficientemente efficace (*'non enim satis efficit'*) e neppure potrebbe dirsi che la stessa arte oratoria (in tal senso apparirebbe impiegato il segno *'oratio'*) sia pienamente dominata (dall'oratore).

7. Cultura filosofica: Boezio

Proveniente dalla cultura filosofica, segnaliamo una regola formulata da Boezio (in *Top. Cic.*, ed. Migne, «P.L.», LXIV, c. 891):

Etenim si verba aut nota omnibus extitissent aut unam significantiam sui semper tenerent et non ambiguo vel obscuro dicto audientes fallerent et loquentes sub diversa interpretatione deciperent, omnino definitio necessaria nimime crederetur.

Il contesto in cui Boezio formula la regola sopraindicata è il seguente:

Dicendi ac disputandi prima semper oratio est, et iam dialecticis auctoribus et ipso M. Tullio saepius admonente, quae dicitur diffinitio. Quippe cum in certamem contentionemque nihil possit (quod tamen in dictione consistat) aliquando deduci, nisi de quo futura pugna est prius fuerit in diffinitione ita definitum, ut possit inter utrumque qui inituri sunt eam litem esse manifestam quid sit illud de quo in futura quaestione tractabitur: unde non solum comoditatis genere perspicienda est virtus definiendi, quia per hanc orationem res semper evolvitur, et quod illa sit quae illud de quo quaeritur explicat, verum etiam quod principalis semper adhibita maximum lumen et manifestum parit rei quae in contrarium deducta habet quaestione. Etenim si verba aut nota omnibus extitissent aut unam significantiam sui semper tenerent et non ambiguo vel obscuro dicto audientes fallerent et loquentes sub diversa interpretatione deciperent, omnino definitio necessaria nimime crederetur.

Bisogna attendere addirittura Boezio per cogliere l'emersione, all'interno della speculazione filosofica precipuamente dedicata all'analisi del discorso, di quella che potremmo isolare come una sorta di regola generale per l'interpretazione in presenza di «chiarezza».

In questo passaggio, come appare dal contesto in cui il medesimo si trova inserito, il filosofo prende in considerazione l'enunciato in sé e per sé³⁸.

Un enunciato, afferma il filosofo, può presentare alcune specifiche caratteristiche: esso può contenere, in primo luogo, e sembrerebbe, alternativamente (*'aut ... aut'*), *'verba nota omnibus'*, ossia parole conosciute (letteralmente) presso una intera comunità di ascoltatori; oppure parole che abbiano mantenuto sempre un unico proprio significato (*'aut unam significantiam sui semper tenerent'*);

medesimo alla trasparenza caratteristica della malachite e di altre pietre preziose a questa simili si segnala anche in Plin., *nat. hist.* 37.17.66 (ed. Page): *'...dos eorum est in colore liquido nec diluto, verum ex umido pingui quaque perspicitur imitante tralucidum maris, pariterque ut traluceat et niteat, <hoc est ut colorem expellat, aciem recipiat>'*.

³⁷) Si tratta, anche in questo caso, come si arguisce dal testo, di interpretazione semantica; al più, potrebbe anche parlarsi come vedremo in seguito, di attività congetturale.

³⁸) Il filosofo (in J.P. Migne, «P.L.» LXIV, c. 891) dichiara di far propria la nozione di *'definitio'* che si rinviene in Cic., *top.* 5.26 (*'ut M. Tullius in Topicis ait'*) secondo cui *'definitio est oratio, quae id quod definitur explica quid sit'*. Peraltro l'elaborazione di quella che possiamo chiamare *'regula'* può essere ascritta a Boezio integralmente.

tali parole, poi, possono essere impiegate in un tenore che non sia ambiguo od³⁹ oscuro (*‘et non ambiguo vel obscuro dicto fallerent’*)⁴⁰ e in modo tale che non abbiano ingannato soggetti parlanti in linguaggi differenti (*‘et loquentes sub diversa interpretatione deciperent’*)⁴¹.

In presenza di enunciati che posseggano quelle caratteristiche, è detto, viene a essere stimata come «minimamente» necessaria quella attività che sembra inavvicinabile, segnata nel pensiero logico-retorico confluito nella riflessione di Boezio, all’odierna interpretazione semantica, quantomeno con specifico riferimento all’aspetto, a quest’ultima afferente, di attività posta in essere in funzione di svelamento.

In tal senso, peraltro, depone lo stesso Autore, poche linee sotto il brano riferito (*ibid.* 891):

At cum nomina rebus imposita vocesque singulae per exstimationem eius qui ita res appellandas esse censuit ita sint institutae, et ita arte compositae, ut nota quidam in rerum significatione, non aperta declaratione, ducerent audientes, necessarium admodum arbitror esse quid sit definitio, quibuscumque speciebus ac partibus compleatur, ut facillime eam rem quam declarat possit ostendere, et tollat cognitum modis in dicendo sua varietate fastidium. Ac prius eiusdem ipsius, ut ordinem per praecepta servare videamur, definitionis adhibenda est definitio. Definitio est (ut M. Tullius in Topicis ait) oratio quae id quod definit explicat quid sit; hoc ita patet, et ita intellegi necesse est ut et in quo genere sit definitio declarandum esse videatur (...).

Appare innegabile che con il segno *‘definitio’* (nell’impiego boeziano riferito, ma anche nel più risalente specifico uso ciceroniano ricordato da Boezio) l’autore, nel passaggio riferito, intenda riferirsi ad una proposizione (*‘oratio’*) la quale consiste, in definitiva, nel risultato di un’attività interpretativa di natura eminentemente semantica.

Per la proposizione boeziana appena riferita potremmo parlare nei termini di una regola (peraltro espressa con un vocabolo assai tenue)⁴² suscettibile di essere applicata in una generalità di situazioni.

³⁹⁾ Interpretiamo in tal senso la disgiuntiva *‘vel’* impiegata dall’Autore; Boezio, in tal modo, sembra prendere le distanze da Cicerone, il quale, in conformità alla dottrina retorica degli *status controversiae*, non avrebbe pensato di isolare l’*ambiguum* dell’*oscurum*, rientrando quest’ultimo nel primo. Più difficoltosa appare, in ogni caso, la lettura di *‘vel’* in senso aggiuntivo (cfr. Æ. FORCELLINI, *Lexicon totius Latinitatis*, Padova, 1965, IV, p. 925).

⁴⁰⁾ Boezio, nonostante non lo riveli con immediatezza, sembrerebbe tenere presente la distinzione, che è in Cicerone (*de inv.* 2.16: cfr. anche *top.* 25 e *or.* 34) per cui: *‘ex ambiguo autem nascitur controversia cum quid senserit scriptor, obscurum est quod scriptum, duas res plurasve significat’* e ripresa da Quintiliano (*inst. or.* 7.1.2: *‘Ubi in scripta et voluntate amphiboliam esse quae facit quaestionem. Sed distincta sunt: aliud est enim obscurum aliud ambiguum’*). I retori antichi distinguono l’*oscurum* dall’*ambiguum*, collocando il primo in posizione di genere. Su questi aspetti si veda, comunque, con riferimento al linguaggio dei giuristi (e al contatto di questi con il linguaggio retorico), G. TAFARO, *Il giurista e l’ambiguità (ambigere - ambiguitas - ambiguum)*, Bari, 1995, specie p. 15, e L. LANTELLA, *Dall’interpretatio iuris all’interpretazione della legge*, in «Ricerche F. Gallo», III, Napoli, 1997, p. 572. Il fatto però che il filosofo ponga l’*ambiguum* come alternativo rispetto all’*oscurum* potrebbe far pensare all’avvenuto superamento dell’antica dicotomia; si tenga, inoltre, presente che l’*oscurum* di cui si parla nel testo potrebbe anche essere stato pensato come derivato (se non addirittura coincidente con esso) dall’impiego di termine arcaico, non più in uso (su questo specifico aspetto si veda A. CARCATERRA, *Le definizioni dei giuristi romani*, Napoli, 1966, p. 86-87, il quale ricorda in tal senso già Quint., *inst. or.* 8.2.12: *‘at obscuritas fit verbis iam ab usu remotis, ut si commentarios quis pontificum et vetustissima foedera exoletos scrutatus auctores id ipsum petat ex his, quae inde contraxerit, quod non intelleguntur ...’*).

⁴¹⁾ Leggiamo, in questo passaggio, un impiego alquanto singolare del segno *‘interpretatio’*, impiego che appare dichiarato dallo stesso filosofo in *Commentarius de interpretatione*, in Migne, «PL.», LXIV, c. 295), dove, a proposito dell’oggetto dello studio, è detto *‘non de omni interpretatione (pertractet), tantum de ea quae est enuntiativa’*. Appare, pertanto, molto probabile che Boezio abbia fatto ricorso, anche nel *de definitione*, alla suindicata accezione di *‘interpretatio’* (che, peraltro non appare segnalata né da CH. DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae Latinitatis*, II, Paris, 1845, s.v. *‘interpretatio’*, né da J.F. NIERMEYER, *Mediae et infimae Latinitatis Glossarium minus*, Leiden, 1976, p. 551, s.v. *‘interpretare’*).

⁴²⁾ Basti pensare alla locuzione *‘omnino definitio necessaria minime crederetur’*, nella quale la descrizione della funzione «limitante» è applicata a un, piuttosto laconico, *‘minime crederetur’*.

8. Cultura giuridica, epoca classica: Ulpiano; Paolo

Segnaliamo, per l'epoca classica, le seguenti due regole:

D. 25.4.1.11 Ulpiano (24 *ad ed.*): Quamvis sit manifestissimum edictum praetoris, attamen non est neglegenda interpretatio eius;

D. 32.25 pr 1 Paolo (1 *ed. Nerat*): Cum in verbis nulla ambiguitas est non debet admitti voluntatis quaestio.

Veniamo, in primo luogo, a Ulpiano (D. 25.4.1.10-11), il quale, commentando le clausole dell'editto pretorio relative alla supposizione e alla sostituzione di parto, così scrive:

De inspiciendo ventre custodiendoque partu sic praetor ait: 'Si mulier mortuo marito praegnatem se esse dicet. his ad quos ea res pertinebit procuratorive eorum bis in mense denuntiandum curet, ut mittant si velint, quae ventrem inspicient. mittantur autem mulieres liberae dumtaxat quinque simul omnes inspiciant, dum ne qua earum dum inspicit invita muliebri ventrem tangat. mulier in domu honestissimae feminae pariat, quam ego constituam. mulier ante dies triginta, quam parituram se putat, denuntiet his ad quos ea res pertinet procuratoribusve eorum, ut, mittant, si velint, qui ventrem custodiant. in quo conclavi mulier paritura erit, ibi ne plures aditus sint quam unus: si erunt, ex utraque parte tabulis praefigantur, ante ostium eius conclavis liberi tres et tres liberae cum binis comitibus custodiant. quotienscumque ea mulier in id conclave aliudve, quod sive in balineum ibit, custodes, si volent, id ante prospiciant et eos qui introierint excutiant. custodes, qui ante conclave positi erunt, si volunt, omnes qui conclave aut domum introierint excutiant. mulier eum parturire incipiat, his ad quos ea res pertinet procuratoribusve pariat. mittantur mulieres liberae dumtaxat quinque, ita ut praeter obstetrices duas in eo conclavi ne plures mulieres liberae sint quam decem, ancillae quam sex. hae quae intus futurae erunt excutiantur omnes in eo conclavi, ne qua praegnas sit. tria lumina ne minus ibi sint scilicet quia tenebrae ad subiciendum aptiores sunt. quod natum erit, his ad quos ea res pertinet procuratoribusve eorum, si inspiciere volent, ostendatur. apud eum educatur, apud quem parens iusserit. si autem nihil parens iusserit aut is, apud quem voluerit educari, curam non recipiet: apud quem educetur, causa cognita constituam. is apud quem educabitur quod natum erit, quoad trium mensum sit, bis in mense, a sex mensibus quoad anniculum fiat, alternis mensibus, ab anniculo quoad dari possit, semel in sex mensibus ubi volet ostendat, si cui ventrem inspici custodirive adesse partui licitum non erit factumve quid erit, quo minus ea itafiant, uti supra comprehensum est: ei quod natum erit possessionem causa cognita non dabo, sive quod natum erit, ut supra cautum est, inspici non licuerit. quas utique actiones me daturum polliceor his, quibus ex edicto meo bonorum possessio data sit, si mihi iusta causa videbitur esse, ei non dabo. Quamvis sit manifestissimum edictum praetoris, attamen non est neglegenda interpretatio eius.

Nel testo riferito, il giurista, dopo aver trascritto le minuziose prescrizioni edittali in materia di supposizione e sostituzione di parto (subito dopo aver riportato e commentato un rescritto di Marco Aurelio e Lucio Vero nella medesima materia), osserva che, sebbene il testo dell'editto del pretore possa essere inteso assai agevolmente ('*manifestissimum ... sit*'), cionondimeno non si deve tralasciare la relativa *interpretatio*⁴³.

A proposito di tale ultima affermazione, della quale è stata dubitata la paternità ulpiana⁴⁴, ma

⁴³ Cfr. anche C.F. GLÜCK, *Ausführliche Erläuterung der Pandekten nach Hellfeld*, Erlangen, 1790-1892, trad. it. – *Commentario alle Pandette* –, Milano, 1888-1909, XXV, Milano, 1907, p. 333, il quale però sembra attenuare parecchio la *vis imperativa* della *regula*; il giurista, in codesta prospettiva, avrebbe soltanto voluto affermare che «sebbene il testo dell'Editto sia facile ad intendere, pure non può trasandarsene del tutto l'interpretazione». Quanto poi al segno '*interpretatio*', sembra piuttosto evidente che il giurista, per quanto potesse avere in mente anche un significato assai più complesso, abbia inteso riferirsi ad una attività interpretativa avvicinata alla nostra interpretazione semantica.

⁴⁴ Cfr. «Index interpolationum», cit., II, p. 113, e G. BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, II, Tübingen, 1913, p. 37, per il quale, riflettendo su alcuni sospetti impieghi di '*attamen*' nel linguaggio della Compilazione, «... daß die der Frau dem Manne ungültig geschenkten und vom Manne ohne Weibeszustimmung dem Schwiegersohne in *dotem* gegeben Sachen gültig in *dotem* gegeben sind» – il riferimento è a D. 24.1.34 di Ulpiano *43 ad Sab.* – «ist gewißlich justinianischer *favor dotium*, also darf man auch benigne und etsi - attamen auf das konto der Kompilatoren setzen, die freilich die Worte *ex sequenti consensu* hätten streichen oder fortlassen sollen»; cfr. anche A. GUARNIERI CITATI, *Indice delle parole frasi e costrutti ritenute indizio di interpolazioni nei testi giuridici romani*, Milano, 1927,

della quale parimenti potrebbe, forse più verosimilmente, parlarsi di un ritaglio compilatorio su di un testo comunque più risalente, possono essere effettuate le seguenti considerazioni: si tratta, a quanto risulta, dell'unico caso in cui, in un testo giuridico, è invocata l'attività interpretativa (nella specie, di natura eminentemente semantica) pur in presenza di un testo caratterizzato da chiarezza, ossia idoneo a presentarsi di agevole (addirittura agevolissimo) intendimento⁴⁵; può immaginarsi che tale invocazione sia stata sorretta, nel pensiero del giurista, dalla semplice constatazione di una regola di esperienza.

Tale proposizione può essere inserita, sia pure con estrema cautela⁴⁶, nella linea di un pensiero, tutt'affatto alieno alla personalità di Ulpiano⁴⁷, secondo il quale al giurista non può apparire rinunciabile (o abdicabile) l'effettuazione di quella attività, la ben nota *interpretatio* appunto, all'interno della quale sembrano coabitare tanto l'odierna attività di interpretazione semantica, tanto quella molteplice attività, anche essa, come è stato sostenuto, imparentata con la prima, estrinsecatesi nel *cavere*, nel *respondere* e nell' *agere*. Un pensiero che, tra l'altro, doveva assumere un rilievo particolare all'interno della cornice storica della fine dell'età dei Severi, con la progressiva strutturazione verticistica dello Stato.

Può essere interessante osservare, infine, che scarsa fortuna incontrò, nei secoli successivi, almeno fino all'età contemporanea, la riportata proposizione ulpiana. E ciò forse anche in ragione di quel mal celato (anche se, in effetti, non si sa fino a che punto sia stato pensato) anelito alla conservazione, al mantenimento della libera attività del giurista di fronte al progressivo affermarsi di un'autorità centrale, anelito che, pur con le cennate cautele, non sembra illegittimo potersi cogliere all'interno della medesima⁴⁸.

Passiamo ora a Paolo (D. 32.25.pr.-1) il quale afferma:

Ille aut ille heres Seio centum dato: potest Seius ab utro velit petere. Cum in verbis nulla ambiguitas est non debet admitti voluntatis quaestio.

Il testo sopra riferito, uno dei cavalli di battaglia per gli studiosi di teoria e storia dell'attività interpretativa⁴⁹, appare interamente imperniato sulla delicata problematica dei rapporti tra interpretazione e chiarezza (qui nella specificità del «non ambiguo»).

La stessa prima parte del frammento, nella quale il giurista propone il caso di un legato (sembrerebbe, anche se non si tratta di opinione completamente condivisa, trattarsi di un legato *per damnationem*)⁵⁰ a carico alternativamente di due coeredi, con la conseguenza che il beneficiario si trova

p. 12, e LENEL, *Palingenesia*, cit., II, 652, n.985, che ritiene l'intero frammento ascrivibile al XXXIV libro del commentario ulpiano *ad edictum*.

⁴⁵ Ci permettiamo, per l'analisi degli aspetti teorici, di riviare a MASUELLI, *La chiarezza*, cit., 4-6 (*estr.*).

⁴⁶ Anche in considerazione del (giusto) eventuale prelievo secondo cui difficilmente una motivazione ideologica potrebbe essere spesa nel modo in cui si immagina nel testo. Preferiamo mantenere però tale ipotesi, dal momento che il pensiero di Ulpiano non appare integralmente restituibile.

⁴⁷ Basti richiamare la centralità che la figura stessa del giurista assume nel pensiero di Ulpiano, come testimoniano i brani delle *Institutiones* ulpianee escerpiti dai compilatori e, non a caso certamente, inseriti nel frammento con cui si aprono i *Digesta* (D. 1.1.1.2, Ulp. 1 *inst.*: '*Cuius merito quis nos sacerdotes appellet: iustitiam nactus colimus et boni et aequi notitiam profitemur, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes, bonos non solum metu poenarum, verum etiam praemiorum quoque exhortatione effecere cupientes, veram nisi fallor philosophiam, non simulatam affectantes*').

⁴⁸ E proprio il rilievo di tale «libertà» potrebbe far pensare a una conservazione del testo nella stesura originaria; in caso contrario, ove pure non si riconosca che la esaminata proposizione sia sfuggita alla mano dei compilatori, potrebbe emergere qualche contraddizione rispetto ai dettami che Giustiniano ha lasciato, in materia di interpretazione, nel cd. diritto delle costituzioni.

⁴⁹ Ma che, al di fuori di tali «interessati, non sembra abbia mai destato soverchia attenzione». Il testo appare mondo da interventi compilatori (in tal senso già LENEL, *Palingenesia*, cit., I, c. 1140 n.1026, e più di recente P. VOI, *Diritto ereditario romano*, II, Milano, 1963, p. 942, ma anche, sia pure genericamente, p. 223-224; palinogeneticamente non restituibili appaiono invece eventuali rapporti tra la regola di Paolo contenuta nel successivo § 1 e l'eventuale analoga regola in Nerazio).

⁵⁰ Si veda, sul punto, l'analisi di VOI, *Diritto ereditario romano*, cit., p. 22-224; cfr. anche S. MASUELLI, *In claris*

legittimato a poter agire nei confronti di entrambi gli onerati, di due coeredi, sembra intesa a rappresentare una sorta di caso scolastico in materia di *interpretatio* (di natura semantica) in presenza di una clausola negoziale caratterizzata da *ambiguitas in verbis*⁵¹.

Il successivo § 1 racchiude quella che *optimo iure* può dirsi regola per l'interpretazione.

Codesta regola, la cui paternità paolina non è mai stata revocata in dubbio⁵² afferma che allorché non ricorra ambiguità nelle parole, non deve ammettersi la effettuazione della *quaestio voluntatis*.

Con quest'ultima espressione, mutuata dalla riflessione retorica, il giurista alludeva verosimilmente ad una attività interpretativa avente per oggetto eminente, nel caso specifico, la volontà del testatore; attività, quella indicata con '*voluntatis quaestio*' che, in qualche maniera, doveva porsi come una sorta di «percorso semplificato» rispetto alla *controversia de testamento*, di elaborazione (e di regolamentazione) retorica, a proposito della quale non mancano testimonianze ciceroniane⁵³.

Tale attività interpretativa (di natura eminentemente semantica)⁵⁴, afferma la nostra regola, non è ammessa in presenza di una situazione comunicativa caratterizzata da mancanza assoluta di *ambiguitas*⁵⁵.

La regola, se pure, almeno nella «veste» compilatoria, appare tematicamente inserita nella materia della («regolamentazione») degli atti di ultima volontà, anche in ragione dei rilievi sopra proposti, sembra suscettibile, fors'anche nella sua elaborazione originaria, di ben più estesa applicazione; tale ipotesi, per cui (anche in letteratura) si è scorto in codesta regola una sorta di (originaria) propensione generalizzante (che porterebbe la regola ad occuparsi anche degli atti giuridici pubblici), sembra potersi suffragare sulla base della particolarissima «fortuna» che la medesima ha incontrato nelle esperienze giuridiche dell'età medioevale e moderna; da questa regola, come abbiamo evidenziato in un nostro precedente lavoro⁵⁶ (e come vedremo meglio anche nel prosieguo della presente trattazione), si è staccata la formulazione (avvenuta assai tardamente, verosimilmente nel periodo a cavaliere tra la fine del Seicento e i primi anni del secolo successivo, ad opera di ecclesiastici) del brocardo, ancora oggi circolante nel linguaggio forense, '*in claris non fit interpretatio*'.

9. Epoca tardoantica (e giustiniana)

Per l'epoca in esame, non si segnalano formulazioni di regole.

Si deve però tenere conto delle seguenti formulazioni provenienti dalla *Interpretatio* visigotica al Codice teodosiano:

non fit interpretatio, cit., p. 409 nt. 37. Di recente, si veda anche W. WOŁODKIEWICZ, *Regulae iuris latine in Polonia*, in «*Regulae iuris*», cit., p. 198 nt. 29.

⁵¹) Sentiamo di rafforzare, in questa sede, l'ipotesi (affacciata al nostro precedente lavoro, *In claris non fit interpretatio*, cit., p. 410) di un «taglio» in sede compilatoria tra l'ultima proposizione del *principium* e l'inizio del § 1 del frammento in esame; si potrebbe immaginare, dunque, in quel punto del testo, una soppressione, effettuata dai commissari giustiniani, a carico di una (altrettanto) verosimile proposizione nella quale il giurista avrebbe proposto un caso in qualche modo rilevante ai fini della opportunità dell'enunciazione di una regola sull'interpretazione (verosimilmente) degli atti di ultima volontà. A meno che, ovviamente, non si ritenga sufficiente la proposizione che è tramandata nel *principium* del frammento, che pure descrive un caso in cui un testatore non ha curato di individuare, fra due *coheredes*, quello che intendeva onerare di legato.

⁵²) Oltre alla letteratura sopraccitata, *adde* «Index Interpolationum» *ad b.l.*

⁵³) Può essere sintomatico di quanto sostenuto nel testo l'impiego, da parte del giurista, del segno '*quaestio*', al posto del (pure legittimamente impiegabile) segno '*controversia*'.

⁵⁴) Si veda ancora MASUELLI, *In claris non fit interpretatio*, cit., p. 410-411.

⁵⁵) Nonostante la già perspicua formulazione paolina, rileviamo che si è dovuto attendere la metà del XVI secolo (cfr. AIMO CRAVETTA, *Consilia* [ed. Venetiis, 1568, p. 23 *cons.* 11, n. 61]: '*Ideo a verbis claris non videt recedendum (...) cum ille aut ille par. cum in verbis, ff. de legatis ubi verba sunt clara, dici potest quod habemus textum: ideo glosa non indigemus (...), quod ubi verba sunt clara, cavillationes advocatorum non debent habere locum etiam si lex sit dura*') per potersi registrare, con specifico riferimento al testo di Paolo in esame, l'identificazione tra '*nulla ambiguitas*' e '*claritas in verbis*'.

⁵⁶) Cfr. MASUELLI, *In claris non fit interpretatio* (e letteratura richiamata), cit., *passim*; ma si veda anche P. ALVAZZI DEL FRATE, *L'interpretazione autentica nel XVIII secolo: divieto di interpretatio e riferimento al legislatore nell'Illuminismo giuridico*, Torino, 2000, *passim*, nonché ID., *Giurisprudenza e référé législatif in Francia nel periodo rivoluzionario e napoleonico*, Torino, 2005, *passim*.

Int. Visig. ad C.Th. 9.8.1 (= 9.11.1)⁵⁷: *Ista lex interpretatione non indiget.*

Int. Visig. ad C.Th. 9.20.2 (= 9.25.2)⁵⁸: *Haec lex expositione non indiget.*

Int. Visig. ad C.Th. 9.21.1 (= 9.27.1)⁵⁹: *Ista lex tam evidens est ut expositione non eget.*

Int. Visig. ad C.Th. 9.27.2 (= 9.37.2)⁶⁰: *Ista lex expositione non indiget.*

Int. Visig. ad C.Th. 10.5.3 (= 10.10.10)⁶¹: *Haec lex interpretatione non eget.*

Int. Visig. ad C.Th. 16.3.1 (= 16.8.5)⁶²: *Haec lex interpretatione non eget.*

Int. Visig. ad C.Th. 16.3.2 (= 16.8.7)⁶³: *Ista lex interpretatione non eget.*

Le proposizioni sopra riportate (le più interessanti, tra altre costituenti, in totale, una trentina di testi) sono contenute, come è noto, in quell'apparato con funzione di «commentario» che autori di verosimile acculturazione giuridica (a base) romana hanno apposto, altrettanto verosimilmente in area gallo-ispanica, alla compilazione teodosiana intorno alla fine del quinto secolo d.C.⁶⁴

Le ipotesi più recenti sulla funzione (originaria) di tali proposizioni (peraltro non oggetto di soverchia attenzione in letteratura) conducono nel senso di considerare le medesime come una sorta di «dichiarazione giustificativa⁶⁵» del fatto che le costituzioni imperiali, a cui tali proposizioni si riferiscono, non sono state prese in considerazione in sede di redazione dell'*Interpretatio*.

Tale «dichiarazione giustificativa», come dimostra sintomatologicamente la terminologia im-

⁵⁷ C.Th. 9.11.1 (388) di Valentiniano II, Teodosio I (e Arcadio come associato) al trono (*‘Si qui posthac reum privato carceri destinari, reus maiestatis habeatur’*) e la relativa *interpretatio*: *‘ista lex interpretatione non indiget’*.

⁵⁸ C.Th. 9.25.2 (364) di Gioviano (*‘Si quis non dicam rapere, sed vel attemptare ferietur’*) e la relativa *interpretatio*: *‘Haec lex expositione non indiget’*.

⁵⁹ C.Th. 9.27.1 (380) di Graziano, Valentiniano II e Teodosio I (*‘Indices, qui se furti set sceleribus fuerint maculasse convicti, ablati codicillorum insignibus et honore excuti inter pessimos quosque et plebeios habeantur. Nec sibi post de eo honore claudantur, quo se ipsi indignos indicaverunt’*) e la relativa *interpretatio*: *‘Ista lex tam evidens est ut expositione non eget’*.

⁶⁰ C.Th. 9.37.2 (369) di Valentiniano I, Valente e Graziano, associato al trono dal 367 (*‘Accusator, qui se laqueo legis adstringit, agnoscat nullum sibi fore ad latebram abolitionis recursum, postquam aliquid iniuriae merito inscriptionis inlatae toleravit inscribitus, id est si vel carcerem sustinuerit vel tormenta vel verbera vel catenas, nisi forte ille qui haec pertulit contemnat et donet ipse quod pertulit ac par fuerit tam petitoris quam petiti in accipienda abolitione consensus. Prius tamen quam aliquis de quaestione liberetur, sequitur illud, ut plerisque criminibus ne consentientibus quidam partibus praestetur abolitio, ut sunt illa, in quibus aut violata maiestas aut patria obpugnata vel prodita aut peculatus admissus aut sacramenta deserta sunt, omniaque ea, quae iure veteri continentur. In quibus index non minus accusatorem ad docentia quae delitit, quam reum ad purgando quae negat debet urgere’*) e la relativa *interpretatio*: *‘Ista lex expositione non indiget’*.

⁶¹ C.Th. 10.10.10 (365) di Valentiniano I e Valente (*‘In tantum humani generis inimicos arbitra aequitate persequimus, ut delatores pronuntiatos puniri gladio iusserimus’*) e la relativa *interpretatio*: *‘Haec lex interpretatione non eget’*.

⁶² C.Th. 16.8.5 (335) di Costantino (*‘Post alia: Eum, qui ex Iudaeo Christianus factus est, inquieta Iudaeos non liceat vel aliqua pulsare iniuria, proprio qualitate commissi istiusmodi contumelia puniendi. Et cetera’*) e la relativa *interpretatio*: *‘Haec lex interpretatione non eget’*.

⁶³ C.Th. 16.8.7 (357) di Costanzo (*‘Si quis lege venerabili constituta ex Christiano Iudaeus effectus sacrilegis coetibus adgregetur, cum accusatio fuerit comprobata, facultates eius dominio fisci iussimus vindicari’*) e la relativa *interpretatio*: *‘Ista lex interpretatione non eget’*.

⁶⁴ La letteratura, come è noto, ha affrontato in molte occasioni la problematica relativa alla paternità dell'*Interpretatio* in esame; oltre agli imprescindibili e notissimi studi di G. HAENEL, *Lex Romana Visigothorum*, Leipzig, 1849 (anche per le notizie sulle varie epiteti che si sono susseguite fino al IX secolo e sulle problematiche concernenti la traduzione dei testi), e di C. PHARR, *The Theodosian code*, Princeton, 1952, *passim*, ricordiamo, più di recente, E.F. BRUCK, *Caesarius of Arles and the lex Romana Visigothorum*, in «Studi V. Arangio-Ruiz», I, Napoli, 1952, p. 201 ss. (su Cesario di Arles anche come uomo di lettere, cfr. L. CRACCO RUGGINI, G. CRACCO, *L'eredità di Roma*, in «Storia d'Italia», XIII, Torino, 1973, p. 13 ss.), C.A. CANNATA, *I rinvii al ius nell'interpretatio al Codice Teodosiano*, in «SDHI», XXVIII, 1962, p. 292-294, G.G. ARCHI, *Studi sulle fonti del diritto nel tardo impero romano, Teodosio II e Giustiniano*², Cagliari, 1990, specie p. 9-11, R. LAMBERTINI, *La codificazione di Alarico II*, Torino, 1991, *passim*, e D. LIEBS, *Römische jurisprudenzen in Gallien (2 bis 8 Jahrdt.)*, Berlin, 2002, p. 97-101. Si veda anche da ultima L. DI CINTIO, *L'Interpretatio Visigothorum al «Codex Theodosianus». Il libro IX*, Milano, 2013.

⁶⁵ Cfr. soprattutto D. LIEBS, *op. cit.*, p. 148-149; si veda anche, ovviamente con accentuazione delle problematiche storiche, A. DEMANDT, *Die Spätantike (Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian)*, München, 1989, p. 163.

piegata⁶⁶, indica (una serie di) casi in cui appare non necessario effettuare attività di interpretazione (di natura eminentemente semantica).

Lo studio sistematico delle annotazioni visigotiche riferite dimostrerebbe che la loro apposizione da parte dei compilatori visigoti poggierebbe sul fatto che questi ultimi non avrebbero trovato alcuna traccia di «commento» alle relative costituzioni imperiali nelle opere di provenienza giurisprudenziale a queste ultime coeva (e soprattutto nelle *Pauli sententiae*).

Per quanto (poco o) nulla si conosca sopra una effettiva (ed eventualmente anche successiva) percezione (ed eventuale relativa applicazione) di tali proposizioni in un senso propriamente prescrittivo, è da segnalare che il lessico in esse presente ha incontrato, come emergerà a breve, non scarsa fortuna in sede di redazione di numerosi brocardi in materia di interpretazione⁶⁷.

10. Epoca medioevale: Accursio; Viviano

Per l'età medioevale, segnaliamo la regola di Accursio-Viviano (*Glossa ordinaria*, gl. 'ille' ad D. 32.25.1 [ed. Venetiis, 1581, II, p. 678]):

In certis enim non est locus coniecturis.

Scriva dunque il maggiore esponente dei Glossatori :

Ille Casus. Institui mihi heredes Titium, & Caium & ita postea dixi: Titius centum a quo eorum vult. Secundo dicit, pone quod Titio legavi centum libras Bononiorum parvorum. Certe ista verba certum habent sensum: & video non debemus recurrere ad interpretandam voluntatem testatoris: in certis enim non est locus coniecturis.

Il passaggio sopra riferito è costituito da un nucleo originario proveniente da Accursio, nucleo al quale, in un momento imprecisato, ma verosimilmente non di molto successivo, è stata accorpata una glossa (coincidente con la chiusa del testo) del giurista Tosco Viviano (vissuto intorno alla metà del XIII secolo), glossa accolta nel *corpus* accursiano già a partire dalle sue prime edizioni a stampa.

A livello contenutistico, possiamo rilevare come l'autore (gli autori) del testo abbia incentrato la propria riflessione sul noto D. 32.25.1 di Paolo (che abbiamo esaminato sopra); rispetto al testo romano è cambiato il *casus*; Accursio-Viviano, al posto del legato *per damnationem*, proposto nel frammento paolino, sembra (ma la formulazione del testo, sul punto, non è del tutto trasparente) facciano riferimento ad un legato *per praeceptionem*; a rafforzare tale interpretazione segnaliamo che il beneficiario del legato (*Titius*) sembra essere, allo stesso tempo, coerede.

Rispetto al testo antico appare del tutto mutata la formulazione della proposizione prescrittiva.

⁶⁶ Si noti in *Int. Visig.* ad. C.Th. 9.21.1 (= 9.27.1) l'affioramento della problematica concernente la *lex evidens*.

⁶⁷ Per quanto riguarda il pensiero giuridico dell'età giustiniana, se, per un verso, possiamo affermare, almeno con riferimento alla problematica in esame, concernente le «regole» che governano i rapporti tra chiarezza e attività interpretativa, che né nel cosiddetto diritto delle costituzioni né all'interno della successiva legislazione novellare è dato rinvenire traccia di qualche regola, per altro verso occorre almeno dichiarare le cautele che autorevoli esponenti dell'indirizzo interpolazionistico hanno mosso con riferimento alla disciplina emergente dai *Digesta* giustiniani in materia dei rapporti tra *scriptum e voluntas*, rapporti che senz'altro sono presi in considerazione da Paolo in D. 32.25.1, sopra esaminato. Tali cautele, pur giustificabili se sollevate in riferimento peculiare cultura giuridica giustiniana, come già intuiva E. ALBERTARIO, *La cosiddetta crisi del metodo interpolazionistico*, in *Studi di Diritto romano*, V, Milano, 1937, p. 69-71, dovevano però scontrarsi con una differente realtà testimoniata da non pochi passaggi ciceroniani (difficilmente misconosciuti nella riflessione giurisprudenziale classica) nei quali emergeva come già alla fine dell'età repubblicana «l'*interpretatio iuris* si era già elevata e completata: alla interpretazione grammaticale si era associata, in un secondo e ulteriore momento di un procedimento unico, l'interpretazione logica. L'interprete è consigliato a non fermarsi alla lettera ma a procedere innanzi per ricercare lo spirito della norma giuridica. E tutte le volte che Cicerone vuole alludere alla lettera della legge, ecco che egli parla di *verba* e di *scriptum*; tutte le volte che vuol alludere al suo spirito, ecco che egli parla di *voluntas* e di *aequitas*».

I Glossatori, pur mantenendosi all'interno della problematica afferente ai limiti elevabili alla ricerca della volontà del testatore in presenza di *verba* non ambigui, abbandonano integralmente l'antica terminologia di matrice retorica (ben riflessa nel sintagma paolino '*voluntatis quaestio*').

Al richiamo dell'antica *voluntatis quaestio* troviamo ora sostituito senz'altro il richiamo ad una attività di *interpretatio* (di natura semantica); osserviamo però che, nella formulazione della «regola» *in certis*, laddove ci saremmo aspettati il segno '*interpretatio*', ci imbattiamo nel ben diverso, anche sul piano semantico, segno '*coniectura*'; non solo: in ragione della terminologia impiegata ('*certe ista verba certum habent sensum*'; '*incertis ...*'), la «regola»⁶⁸ appare orientata verso la ben diversa problematica della certezza più che non della mancanza di *ambiguitas*⁶⁹.

Tale incongruenza può essere superata col ritenere gli impieghi del segno '*certum*', nel linguaggio (anche letterario) altomedioevale, riconnettibili sul piano semantico (segnatamente attraverso il segno '*firmitas*') agli impieghi antichi (e tardo-antichi) di '*nulla ambiguitas*'.

Segnaliamo, infine, che, in accordo con un successivo (ma di poco) testo del giurista Pillio da Medicina⁷⁰, la proposizione conclusiva del testo accursiano sembra possa essere intesa ad escludere la *interpretatio voluntatis* in presenza di *verba* non ambigui (sintomatiche per l'intento di tale esclusione sono le locuzioni impiegate '*non debemus ...*' e '*non est locus*').

11. Epoca moderna: Cravetta e suoi «successori»; il brocardo '*in claris non fit interpretatio*'

Tra le numerose regole formulate nell'epoca moderna, segnaliamo innanzitutto quella di Aimone Cravetta (da Savigliano), *Consilia*, ed. Venetiis, 1568, p. 23 (*cons.* 11 n. 6):

Ideo a verbis claris non videt recedendum, l. cum ille aut ille par. cum in verbis ff de legatis ubi verba sunt clara dici potest quod habemus textum: ideo glosa non indigemus (...), quod ubi verba sunt clara, cavillationes advocatorum non debent habere locum etiam si lex sit dura.

Nel testo riportato affiorano due proposizioni prescrittive: la prima afferma '*a verbis claris non videt recedendum*'; la seconda, riprendendo quasi immutata la prima parte della sopraindicata prima proposizione, specifica, sul piano oggettivo (inerente alla tipologia di attività) e sul piano soggettivo, il parimenti sopra indicato generico '*recedendum*': '(...) *ubi verba sunt clara, cavillationes advocatorum non debent habere locum*'.

Entrambe le proposizioni dichiaratamente appoggiate sul noto D. 32.25.1 di Paolo, sono da sottolineare soprattutto in ordine ai seguenti punti:

⁶⁸ Si tratta verosimilmente di un impiego brocardico. Il termine '*brocardum*' è ricollegato (cfr. S. RICCOBONO, '*Brocardica*', in «NDI», II, Torino, 1958, p. 583-584) talvolta al segno '*protarchica*', di matrice greca, indicante quelli che potremmo denominare '*prima principia*' (in relazione ad una determinata materia), talvolta ad una latinizzazione di Burchardt, il nome del vescovo di Worms il quale, agli inizi del decimo secolo, ha compilato, sembrerebbe per primo, una raccolta di brocardi. Possiamo dire, in generale, che «brocardo» è propriamente un enunciato sintattico, stilato in latino (ma anche nell'antico italiano), che contiene una elaborazione, anche minimale, di regole provenienti da specifiche branche di sapere (nella storia della medicina si ricordano, ad esempio, i brocardi formulati dalla nota Scuola salemmitana) e da conoscenze popolari, elaborazione effettuata, in età medioevale e moderna, da personale dotto. Segnaliamo, infine, che J. SENIOR, *Brocarda*, in «LQR.», V, 1934, p. 334 ss., isolando come accezione a sé del segno «brocardo» quella che indica «annotazione a margine di un testo», sembra spezzare in due quella che, in realtà, può essere considerata come nozione unica. Il fatto che il brocardo possa presentarsi (materialmente) anche sotto forma di annotazione a margine di un testo non sposta, infatti, nulla nella definizione sopra riferita.

⁶⁹ Anche la locuzione (con ogni verosimiglianza accursiana) '*video non debemus recurrere ad interpretandam voluntatem testatoris*' contiene una *regula*, la cui premessa sembra potersi scovare nel testo immediatamente precedente. Può immaginarsi che la virata sulla *coniectura* (che a maggior ragione appare difficilmente ascrivibile ad Accursio) sia stata pensata «in aggiunta» alla formula che aveva ad oggetto l'*interpretatio*'.

⁷⁰ Si tratta di PILLIUS, *Celeberrimi iure consulti ac glossatoris D. Pilei Modicinensis Quaestiones aureae, quaest.* LXXXV, Roma, 1560, p. 156-157 (in G. CHODI, *op. cit.*, p. 132). '*Item verba non sunt ambigua, ergo non est necessaria interpretatio voluntatis (...)*'. Ricordiamo che Pillio insegnò diritto romano nello Studio modenese, a quanto è dato sapere di lui, certamente nel 1140.

in esse affiora l'identificazione tra 'verba clara' e 'nulla ambiguitas in verbis' (espressione impiegata, come sappiamo, nel testo di Paolo);

L'«ambito previsionale» di tali proposizioni appare estremamente ampio: in esse può dirsi superata ogni discussione relativa alla natura, pubblica o privata, dell'atto giuridico «considerato», dal momento che nessun atto giuridico, di qualsiasi natura, sembra possa essere escluso; nella prima proposizione, il giurista afferma, perverso assai tenuamente ('non videt recedendum'), che (scil. l'interprete) non deve discostarsi dalle parole chiare ('a verbis claris'); nella seconda proposizione, il medesimo giurista annota che, in presenza di parole chiare ('verba clara') non sono ammesse 'cavillationes advocatorum'. Con tale espressione, che soltanto apparentemente può acquisire un certo sapore manzoniano, il Cravetta, molto verosimilmente, intendeva soltanto riferirsi ad una interpretazione semantica⁷¹.

La formulazione sopra riferita del Cravetta rappresenta, pur tenendo conto di una certa oscillazione nella terminologia impiegata (anche di volta in volta, sul piano storico) una sorta di paradigma, per gli Autori che si sono occupati, sia pure con finalità eminentemente pragmatiche, dei rapporti tra chiarezza e attività interpretativa (quest'ultima denominata a volte semplicemente 'interpretatio', altre volte anche 'coniectura' o 'controversia').

Pensiamo, per esempio alla formulazione del Toschi⁷² secondo cui 'Verba clara non admittunt controversiam, verba clara non admittunt interpretationem neque voluntatis coniecturam', alla formulazione del Besold⁷³, secondo il quale 'Verba clara non indigent interpretatione nec aliis adminiculis sunt adiuvanda' e, infine, alla nota formulazione del cardinale De Luca⁷⁴, nella quale, al sintagma 'verba clara' si trova sostituita l'espressione 'in claris'; tale sostituzione verosimilmente rappresentando il «momento genetico» del brocardo, tutt'oggi impiegato nel linguaggio giuridico-forense, 'in claris non fit interpretatio': 'in claris non admittuntur interpretationes'⁷⁵.

Sia la formulazione, proveniente dal cardinale De Luca, appena riferita, sia l'affermazione tramandata da 'in claris non fit interpretatio' (che circola in codesta forma a partire dalla metà dell'Ottocento), sono state intese in letteratura, in un senso diremmo particolarmente alto.

Esse avrebbero ad oggetto l'attività di *interpretatio* dei *Doctores* e dei grandi Tribunali, attività che «avrebbe dovuto arrestarsi», sempre secondo autorevoli posizioni dottrinali, soltanto in presenza del *casus in iure decisus*, ossia allorché fosse presente «una legge», che poteva essere un atto normativo del sovrano, una consuetudine, uno statuto pubblico, e anche il singolo testo romano raccolto nel *Corpus iuris* «espressa e chiara sul punto della questione o sul caso in esame»⁷⁶.

Un esame sereno dei contesti all'interno dei quali affiorano le indicate formulazioni non può, a nostro avviso, dare completamente ragione a tale «lettura». Proprio da quei contesti emerge chiaro e

⁷¹) Occorre però tenere conto che, proprio a partire dalla metà del sedicesimo secolo, si affaccia la problematica afferente all'attività, denominata *interpretatio* e imparentata maggiormente con l'antica *interpretatio* pragmatica esplicitantesi nel *cavere, respondere e agere*, propria dei *doctores* delle Ruote giudiziarie e, a partire dagli inizi del Settecento, dei cosiddetti Grandi Tribunali. Nonostante autorevoli opinioni in contrario – si veda, a tal proposito, soprattutto G. GORLA, *I precedenti storici dell'art. 12 disposizioni preliminari del codice civile del 1942 (un problema di diritto costituzionale)*, in «Il Foro italiano», V, 1969, p. 112-116, il quale ricorda che agli inizi del XVIII secolo l'*interpretatio* era rappresentata da un «concorso di autorità (dei dottori e dei tribunali)» – non sembra che il Cravetta muovesse in tale prospettiva.

⁷²) D.O. TOSCHI (1534-1620), eminente ecclesiastico, autore del noto trattato *Practicarum conclusionum iuris in omni foro frequentiorum* (Roma, 1608, p. 545, *Concl.* 108) da cui abbiamo escerpito la formulazione riferita nel testo.

⁷³) C. BESOLD (1537-1638), *Thesaurus practicus*, Nürnberg, 1699, p. 622.

⁷⁴) G.B. DE LUCA (1614-1683), oriundo di Venosa, la cui opera complessiva rappresenta senz'altro un punto di riferimento per a conoscenza del pensiero giuridico proprio di tutta l'età moderna.

⁷⁵) In realtà la riferita formulazione dovrebbe ascrivarsi all'anonimo compilatore dell'*Index generalis rerum notabilium quae continentur in toto Theatro Veritatis & Justitiae Cardinalis De Luca*, all'interno del quale *Index* (Venezia, 1726, p. 376) troviamo tale formulazione. Peraltro l'espressione 'in claris', in congiunzione col segno 'coniectura', è già in MENOCHIO, il famoso giurista di Pavia (1532-1607), che l'adopera nei *De praesumptionibus, coniecturis, signis et indicis commentaria* (Torino, 1594, f. 10 *praesump.* 139).

⁷⁶) Cfr. ancora GORLA, *op. cit.*, p. 115. Sul brocardo e soprattutto sulle relative implicazioni, si veda recentemente M. BRUNELLO, G. ZAGREBELSKY, *Interpretare. Dialogo tra un musicista e un giurista*, Bologna, p. 42-43.

netto l'intento dell'autore (degli autori) di riferirsi ad una attività interpretativa di natura eminentemente semantica. Ed in tal senso, verosimilmente non lontano da quello originario, è stato recepito il brocardo '*in claris non fit interpretatio*' nell'esperienza successiva fino all'età contemporanea (in relazione al quale, possiamo solo rilevare marginalmente, appare a tutt'oggi irrisolta la questione circa la funzione prescrittiva, come pure sembra più verosimile, anche sul piano dello sviluppo storico al quale abbiamo accennato, o la funzione meramente descrittiva propria del brocardo stesso)*.

*) La seconda parte di questo studio – *Regole per l'interpretazione nel diritto romano e nella tradizione romanistica, II. Regole per l'interpretazione in presenza di «oscurità»* – comparirà nel prossimo numero (XV, 2015) di «RDR».